



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO: PARTE GENERALE

INDICE

1. Descrizione del quadro normativo ed indicazioni metodologiche.....	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 Soggetti interessati e natura della responsabilità.....	6
1.3 Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità della Società ed elementi costitutivi della stessa.....	6
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e apparato sanzionatorio.	10
1.5 Predisposizione del Modello.....	13
1.6 Metodologia applicata nella predisposizione del Modello 231.....	13
1.7. Aggiornamento del Modello 231.....	14
2. Il Modello di <i>Governance</i> e l'assetto organizzativo della Società.....	15
2.1. Informazioni generali.....	15
2.2. Modello di <i>Governance</i> di Roma Mobilità.....	15
3. Il contenuto e i destinatari del Modello 231 di Roma Servizi per la Mobilità.....	23
3.1 Premessa.....	23
3.2. Dipendenti e componenti degli organi sociali.	23
3.3 Altri destinatari.....	24
3.4 Attività di formazione.....	24
4. Codice Etico.....	25
5. Sistema dei controlli e suoi principi generali.....	25
5.1. L'Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la Mobilità.....	26
5.2. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
6. Sanzioni per la violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico.....	30
6.1 Funzione del sistema disciplinare.....	30
6.2 Caratteristiche del sistema disciplinare.....	30
7. Mappatura del Rischio.....	31
7.1 Premessa metodologica.....	31
7.2 Individuazione dei reati rilevanti astrattamente commissibili da ciascuna struttura societaria in relazione alle attività svolte.....	32
7.3. Principi generali di comportamento per i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai quali non si riscontrano attività aziendali sensibili.....	51

1. Descrizione del quadro normativo ed indicazioni metodologiche

1.1 Premessa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, “**D.Lgs. 231/01**” o “**Decreto**”), ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Con il termine “ente” si fa riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 1, 2° comma, del D.Lgs. 231/01, ossia gli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica detta normativa, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, 3° comma).

Nell’ambito di applicazione del Decreto rientrano anche le Società partecipate dallo Stato o da enti pubblici territoriali, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Cass. pen., sez. II, 09/07/2010, n.28699).

Nel rispetto di detta normativa, le società possono essere ritenute responsabili, e di conseguenza, essere sanzionate patrimonialmente, in relazione ad alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della stessa Società, da parte degli amministratori e/o dei dipendenti della medesima Società. Le società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; modelli i cui principi possono essere rinvenuti nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (di seguito “**Linee guida di Confindustria**”)¹. La Società ha voluto altresì conformarsi e prendere come riferimento le Linee Guida predisposte da Confindustria e dal Codice di Comportamento approvato dall’Associazione dei Trasporti – ASSTRA (“**Linee guida ASSTRA**”)².

In relazione a quanto sopra esposto, ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. (di seguito, la “**Società**” o “**Roma Mobilità**”), partecipata al 100% dal Comune di Roma Capitale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo con l’obiettivo di adeguarsi alle previsioni del Decreto e, di conseguenza, perseguire specifiche politiche aziendali volte all’efficace prevenzione degli illeciti.

La Società ha altresì sempre ritenuto fondamentale nel delineare la propria organizzazione, oltre che assicurare la conformità ai criteri e requisiti di buona organizzazione, anche garantire il rispetto dei principi cardine di trasparenza, partecipazione e legalità.




Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è composto dalla presente Parte Generale, dalla Parte Speciale, nonché dai seguenti documenti, che ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante:

1. Codice Etico;
2. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
3. Linea Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all’Organismo di Vigilanza;
4. Statuto dell’Organismo di Vigilanza;
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si indicano di seguito, sinteticamente, i contenuti dei suddetti documenti.

Parte Generale:

Comprende una descrizione relativa:

-  Al quadro normativo di riferimento;
-  Alla metodologia applicata nella predisposizione del Modello e i relativi criteri di aggiornamento/adeguamento;
-  Alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di Roma Mobilità);

¹ Linee guida di Confindustria del 7 marzo 2002 e ss. mm. ii.

² Si noti che le Linee Guida ASSTRA sono state approvate dal Ministero della Giustizia nel 2004, 2008, ed infine nell’ultima versione del 2013.

- ✚ All'individuazione dei soggetti destinatari del Modello e ai contenuti dell'attività formativa ad essi diretta in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- ✚ Alla funzione e alla disciplina essenziale del Codice Etico
- ✚ All'individuazione dell'Organismo di Vigilanza di Roma Mobilità, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- ✚ Alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- ✚ Alla mappatura dei rischi di commissione di reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001, in relazione alla complessità della struttura societaria di Roma Mobilità e alle attività svolte da ciascun apparato.

Parte Speciale:

Comprende una descrizione relativa:

- ✚ Alle fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa degli enti ed alle modalità commissive tipiche di questi reati, con particolare riferimento alle fattispecie che presentano un rischio maggiore in relazione alle attività realizzate dalle singole strutture societarie. La descrizione suddetta è integrata dall'indicazione dei pertinenti riferimenti giurisprudenziali, utili a meglio comprendere ed approfondire le singole fattispecie delittuose. Per semplicità di consultazione, la parte speciale è stata a sua volta suddivisa in 8 parti

Codice Etico:

- ✚ Il Codice Etico contenente i principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità sui quali Roma Mobilità intende improntare la propria condotta;

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

- ✚ Il documento fissa i principi generali del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio, nonché le procedure e le regole, talvolta differenziate in ragione del soggetto considerato, adottati dalla Società per reprimere le violazioni del presente Modello.

Linea Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

- ✚ Tale documento ha lo scopo di fornire indicazioni sulla compilazione e trasmissione dei flussi informativi da inviare periodicamente all'OdV per garantire un costante ed effettivo flusso informativo, e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo stesso.

Statuto dell'Organismo di Vigilanza

- ✚ Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza disciplina la composizione, le funzioni e le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la Mobilità. Tale documento è integrato dal **Regolamento interno del medesimo OdV**, che specifica le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

- ✚ Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione fornisce una valutazione del livello di esposizione delle attività aziendali al rischio dei fenomeni corruttivi indicati nella Legge n. 190/12. In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici) Roma Servizi per la Mobilità ha ritenuto di mantenere distinto detto documento dalla presente parte generale, pur costituendo detto piano, ad ogni effetto, parte integrante del Modello 231.

Il Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza (l'integrazione tra misure di prevenzione della corruzione e misure di trasparenza è avvenuta a seguito dell'emanazione del D.lgs 97/2016) di Roma Servizi per la Mobilità è stato redatto in aderenza alle indicazioni ANAC contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione emanati dall'Autorità. Dal 2013 al 2018 l'Autorità ha adottato due PNA (2013 e 2016) e tre aggiornamenti (aggiornamento PNA 2013, PNA 2017 e PNA 2018). In ultimo, con il PNA 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha "ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA.". Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo non solo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma anche ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs 231/2001. Come affermato nel PNA 2013, e ribadito nel PNA 2015, la Legge 190/2012 fa propria una nozione di corruzione molto ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Per corruzione vanno intese infatti non solo le condotte idonee a configurare fattispecie di reati corruttivi o, in senso più ampio, fattispecie di reati contro la PA, ma anche tutte quei comportamenti che rientrano nel concetto di *maladministration*, comportamenti che vedono la soccombenza dell'interesse pubblico a fronte di interessi particolari con essi confliggenti. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In un intervento all'Università degli Studi di Perugia Raffaele Cantone ha avuto modo di specificare che non è stata introdotta una nuova nozione di corruzione, essendosi bensì operata un mutamento di prospettiva "perché si amplia il campo di intervento prima circoscritto a sanzionare specifiche condotte individuali ed ora, invece, rivolto a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e procedimentalizzazione di specifiche attività, e così via". Ampliamento frutto del passaggio dalla logica repressiva a quella preventiva". Giova inoltre ricordare che mentre la responsabilità prevista dal D.Lgs 231/2001 concerne i reati (ivi previsti) commessi nell'interesse o a vantaggio della società o comunque commessi anche nell'interesse di questa, la L.190/2012 è finalizzata alla prevenzione delle fattispecie criminose anche se commesse a danno della società.

Il Piano Triennale di Roma Servizi per la Mobilità vigente alla data attuale (PTPCT 2020/2022) ha dato inizio al processo di recepimento delle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 "Indicazioni

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” sostituendo la precedente metodologia quantitativa con una metodologia qualitativa del rischio corruttivo. Nel PTPCT di RSM sono previste misure di prevenzione della corruzione (sia trasversali che specifiche) che si affiancano alle misure di cui al presente Modello.

1.2 Soggetti interessati e natura della responsabilità

Il Decreto ha sancito l'introduzione della responsabilità “amministrativa” degli enti associativi (per tutti, le società di capitali) sebbene abbia nella sostanza natura sostanzialmente penale in quanto:

- Deriva dalla commissione di un reato;
- Viene accertata dal giudice penale nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato;
- Comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, per determinate fattispecie di reati-presupposto e nei casi gravi).

Inoltre, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio:

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione dell’ente e/o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso (cd. soggetti “in posizione apicale” o “Apicali”, ex art. 5, 1° comma, lett. a), del Decreto);

da persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, o “Sottoposti”, ex art. 5, 1° comma, lett. b), del Decreto).

La responsabilità della Società è autonoma rispetto a quella individuale delle persone fisiche (soggetti Apicali e/o Sottoposti) autori della violazione e la relativa sanzione applicata a carico della Società si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

È doveroso sottolineare come nel tempo si è assistito ad una “rivoluzionaria” novità, inizialmente limitata ad alcune fattispecie di reato doloso, poi estesa ad una progressiva e diffusa espansione del nuovo modello sanzionatorio a tutto il campo dei cosiddetti white collar crimes, sino a ricomprendere anche i reati “infortunistici” di natura colposa e i reati ambientali e i reati di corruzione fra privati.

1.3 Tipologia di reati dal cui verificarsi dipende la responsabilità della Società ed elementi costitutivi della stessa

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai “reati presupposto”, ove commessi nell’interesse della Società o a suo vantaggio dai soggetti qualificati, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto, che in sintesi riguardano:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione** (richiamati dagli artt. 24 D. Lgs. 231/2001 e dall’art. 25 D. lgs. 231/2001, come modificati da ultimo dal D.lgs. 75/2020), ed in particolare: artt. 314 c.p., 316 c.p., 316-bis c.p., 316-ter c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.; 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 323 c.p., 346-bis c.p., 356 c.p., 640, comma 2, n. 1 c.p., 640-bis c.p. e 640-ter c.p. e art. 2 della Legge del 23.12.1986 n. 898;
- **delitti in materia di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati** (richiamati dall’art. 24 bis D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 48/2008, e modificati da ultimo dal D.L. 105/2019), ed in particolare: artt. 491-bis c.p., 615-ter c.p., 615-quater c.p., 615-quinquies c.p., 617-quater c.p., 617-quinquies c.p., 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p., 635-quinquies c.p., 640-quinquies; art. 1, comma 11 D.L. 105/2019;
- **delitti di criminalità organizzata**: associazione a delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, nonché ogni altro delitto se commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare le associazioni mafiose (art. 24 ter D. lgs. 231/2001, aggiunto dalla Legge 94/2009, modificato dalla Legge 69/2015), ed in particolare: artt. 416 c.p., 416-bis c.p., 416-ter, 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/1990);



- **delitti contro la fede pubblica:** falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D. Lgs. 231/2001, da ultimo modificato dal D. Lgs. 125/2016), ed in particolare: artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., 473 c.p., 474 c.p.;
- **delitti contro l'industria ed il commercio** (v. turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci) (art. 25 bis.1), ed in particolare: artt. 513 c.p., 513-bis c.p., 514 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p., 517-ter c.p., 517-quater c.p.;
- **reati societari** (v. false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'Assemblea dei soci) (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001, da ultimo modificato dal D. Lgs. 38/2017), ed in particolare: artt. 2621 c.c., 2621-bis c.c., 2622 c.c., 2625, comma 2, c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2629-bis c.c., 2632 c.c., 2633 c.c., 2635 c.c., 2635-bis c.c., 2636 c.c., 2637 c.c., 2638 c.c., commi 1 e 2;
- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater);
- **delitti di pratiche di mutilazioni degli organi di genitali femminili** (art. 25 quater.1);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001, come modificato dalla Legge 199/2016), ed in particolare: artt. 600 c.p., 600-bis c.p., 600-ter c.p., 600-quater c.p., 600-quarter.1 c.p., 600-quinquies c.p., 601 c.p., 602 c.p., 603-bis c.p., 609-undecies c.p.;
- **reati in materia di abusi di mercato:** abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF, come modificato dal D. Lgs. 107/2018);
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, come modificato dalla Legge 3/2018), ed in particolare: artt. 589 c.p., 590 c.p.;
- **ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25 octies D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 90/2017), ed in particolare: artt. 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p., 648-ter.1 c.p.;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies, D. Lgs. n. 231/2001), ed in particolare: artt. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis), art. 171, legge n.633/1941 comma 3, art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1, art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2, art. 171-ter legge n.633/1941, art. 171-septies legge n.633/1941, art. 171-octies legge n.633/1941);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001);
- **reati ambientali** (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 21/2018);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001, come modificato dalla Legge 161/2017), ed in particolare: art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998;
- **delitti di razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies, D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 167/2017);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25 quaterdecies, D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 39/2019);
- **reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. 124/2019, come modificato da ultimo dal D.lgs. 75/2020);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01 introdotto dal D.lgs. 75/2020);
- **reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale** (Legge 146/2006 art. 10).

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi, come verrà di seguito analizzato.

Necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società

Qualora legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o anche semplici dipendenti e/o collaboratori commettano uno dei reati sopra descritti nel paragrafo precedente, per ogni singola fattispecie di reato anche la Società sarà ritenuta responsabile. Sul punto, occorre precisare che la responsabilità penale dell'autore della condotta incriminata e la responsabilità dell'ente operano su due piani distinti e sono fra loro autonome (v. Trib. Milano, 28 aprile 2008). L'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha

commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (in questo senso, da ultimo, Cass. pen. 38363/2018).

Inoltre, non è necessario, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente, che l'autore della condotta criminosa venga specificamente individuato, purché si accerti l'esistenza di un reato, nonché si individui la categoria alla quale appartiene l'autore (soggetto cd. "apicale" o soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza del primo) e si escluda che abbia agito nel proprio esclusivo interesse o vantaggio (v., in tal senso, Cass. pen. 28299/2015).

La condotta illecita, infatti, deve essere naturalmente realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società.

Ciò significa che tale condotta deve essere oggetto:

- ✓ di una verifica *ex ante*, allo scopo di accertare se la persona fisica abbia agito nell'interesse della Società (pur non avendo determinato, in termini di risultato concreto, alcun vantaggio a favore della stessa);
- ✓ di una verifica *ex post*, allo scopo di accertare se la persona fisica (che abbia o meno agito nell'interesse della Società) abbia procurato un vantaggio alla stessa.

Le nozioni di "interesse" e "vantaggio" devono, perciò, essere tenute distinte. potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (Cass. pen., sez. II, 20/12/2015, n. 3615), così come vi può essere un reato commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (Cass. pen., sez. IV, 17/12/2015, n. 2544).

La Società, dunque, ricorrendo gli ulteriori elementi di cui al D.lgs. 231/2001, risponde sempre e comunque per illeciti amministrativi dipendenti da reati commessi nel suo interesse e/o a suo vantaggio.

In tal senso, infatti, il Decreto prevede espressamente che, in caso di rottura dello schema di immedesimazione organica – ossia, quando la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi – in capo alla società non sorge alcuna responsabilità. Ciò vale anche nell'eventualità in cui, per ipotesi, la società avesse casualmente tratto un vantaggio dalla condotta illecita posta in atto.

L'ente è invece responsabile quando l'autore del reato presupposto abbia agito prevalentemente per un interesse proprio, sebbene marginalmente corrispondente con l'interesse dell'ente (v. Cass. pen., 25/09/2018, n.54640)

Il D.lgs. 231/2001 annovera fra i reati presupposto anche taluni reati punibili a titolo di colpa; in tali ipotesi, la giurisprudenza ha chiarito, con particolare riferimento al delitto di lesioni personali colpose occorse sui luoghi di lavoro, che *"per pervenire ad una decisione di condanna occorre accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante a un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio, senza che tale conclusione possa essere fatta derivare automaticamente dalla sussistenza della violazione"* della norma (Cass. pen. 24/09/2019, n.43656).

Ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente, va, inoltre, accertato che il reato colposo si sia consumato in un contesto di sistematica violazione delle norme cautelari, tale da poter configurare un effettivo interesse o vantaggio in capo alla persona giuridica, alla quale risulterebbe addebitabile una politica d'impresa orientata al contenimento della spesa in spregio alle richieste cautele.

Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione o collegamento tra l'Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Vicende modificative dell'Ente.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'Ente stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D. Lgs. 231/2001), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- ❖ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- ❖ dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati compiuti i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- × è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- × la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

Reati commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto, come sottolineato dalla Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc. Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e apparato sanzionatorio.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

Il D.lgs. 231/01 prevede, come conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni a carico della Società:

sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 1.549.370,69 (oltre a sequestro conservativo in sede cautelare);
sanzioni interdittive (anche in sede cautelare) di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (*inter alia*, delitti contro la pubblica amministrazione; delitti in materia di criminalità informatica; delitti di criminalità organizzata; delitti contro la fede pubblica; delitti contro l'industria ed il commercio; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; delitti di pratiche di mutilazioni degli organi di genitali femminili; delitti contro la personalità individuale; delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; delitti in materia di violazione del diritto d'autore; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies); reati commessi in un contesto transnazionale) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la società abbia tratto dalla consumazione del reato un profilo di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da

soggetti Apicali o Sottoposti all'altrui direzione quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si segnala che, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva. Inoltre, esiste anche la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice secondo quanto previsto dall'art. 15 del Decreto.

Infine, nelle ipotesi di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importi) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

L'esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società adottati dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (Apicali e Sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente.

In caso di reato commesso da un soggetto Apicale, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, **la società non ne risponde se prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata sufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto Apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti Sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione – come già espresso – degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati delle specie di quello verificatosi.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici processi/protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È utile, sul punto, precisare che il Modello ex D.lgs. 231/2001 è infungibile rispetto ad altri modelli qualitativi, organizzativi e/o gestionali, poiché questi ultimi non assolvono la funzione propria del primo: ad esempio, la Cassazione (Cass. pen., 22/06/2017, n.41768) ha ritenuto i modelli ISO UNI 9001 e cd. "Deloitte" non equiparabili

al Modello ex D.Lgs. 231/2001.

L'art. 7, comma 4, del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la **verifica periodica** e l'eventuale **modifica** del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

In accordo con la giurisprudenza dominante, “grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (Cass., S.U., 24/04/2014, n. 38343; Cass. pen., 12/02/2016, n.11442).

1.5 Predisposizione del Modello

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello 231 sono individuate nelle seguenti fasi:

- **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. processi, protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell'ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai reati dolosi che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello 231 sono così individuate:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di opportuno controllo interno;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale. Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:
 - × ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - × nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - × il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- **la previsione di un sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello 231;
- **la nomina dell'Organismo di Vigilanza** (di seguito anche “OdV”), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Si segnala altresì che il presente Modello 231 è stato redatto tenendo in considerazione la dimensione di Roma Mobilità, la sua struttura organizzativa, i rapporti con il socio unico Roma Capitale, la specifica attività prestata e l'area geografica in cui opera.

1.6 Metodologia applicata nella predisposizione del Modello 231

Il processo seguito per la predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le seguenti attività:

- analisi del quadro generale di controllo della Società (statuto, organigramma, sistema normativo e di conferimento di poteri e deleghe, ecc.);
- analisi dell'operatività aziendale al fine di identificare le “attività sensibili”, ovvero le attività nel cui ambito

- possono essere commesse le tipologie di reato considerate, e le unità organizzative coinvolte;
- analisi e valutazione dell'effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati e dei passi procedurali e controlli in essere;
 - redazione della parte generale e di apposite parti speciali, una per ogni categoria di reato, in cui vengono individuate le aree sensibili, i reati rilevanti, le loro modalità di commissione e i principi di controllo generali e specifici da attuare in ogni singolo processo sensibile al fine della prevenzione dei suddetti reati;
 - definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro implementazione;
 - introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli.

Una volta individuato e condiviso il contenuto del Modello 231 e sua eventuale modifiche/aggiornamenti, il C.d.A., sentito il parere dell'OdV lo porta a conoscenza di tutti i Destinatari, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato il rischio, attraverso le modalità di divulgazione che appaiano maggiormente indicate in considerazione del caso concreto.

1.7. Aggiornamento del Modello 231

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, all'OdV è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello. Inoltre, nel rispetto dell'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, e con lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a svolgere sullo stesso un'attività di verifica e monitoraggio costante.

- A tal fine l'OdV, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi, in conseguenza di: modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'OdV e, sentito ove ritenga opportuno il Collegio Sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, tenuto conto, in particolare, delle indicazioni fornite dall'OdV ai sensi del capoverso precedente.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la struttura organizzativa vigente, identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

È in ogni caso fatta salva la possibilità di incaricare professionisti esterni per l'aggiornamento del Modello, purché essi risultino in possesso di comprovata esperienza in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Le funzioni incaricate, eventualmente attraverso l'ausilio di professionisti esterni, realizzano gli interventi deliberati

secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'OdV, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica, in coerenza con la struttura organizzativa vigente, le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'OdV, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'OdV provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

2. Il Modello di Governance e l'assetto organizzativo della Società

La storia, le attività e l'organizzazione

La società, fondata nel 2010 come società in house del Comune di Roma Capitale, ha per oggetto sociale, nell'ambito del territorio comunale, la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità privata e pubblica, sostenibile e ciclabile, le merci, e la logistica (art. 4 Statuto).

Roma Servizi per la Mobilità supporta, altresì, l'Amministrazione capitolina nei processi da questa svolti che riguardino materie di propria competenza; nonché svolge tutte le altre attività che rientrano, a norma di Statuto, nel suo oggetto sociale.

2.1. Informazioni generali

DENOMINAZIONE	ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
OGGETTO SOCIALE	Pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti alla mobilità privata e pubblica, merci, logistica, sostenibile e ciclabile. Attività di supporto all'Amministrazione Comunale per le attività connesse con l'oggetto sociale.
SEDE LEGALE	Indirizzo: via di Vigna Murata 60, 00143 Roma E-mail: romaservizi@pec.romamobilita.it
P. IVA	10735431008
NUMERO ADDETTI	310 (a ottobre 2021)
ODV EMAIL	organismo.vigilanza@romamobilita.it

2.2. Modello di Governance di Roma Mobilità.

I. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società, in conformità all'art. 15 del proprio Statuto, è dotata di un Consiglio di amministrazione (di seguito "CdA") composto da tre membri.

Il CdA può deliberare la delega di proprie attribuzioni determinando i limiti della stessa ed il conferimento di speciali incarichi a singoli amministratori, salvo il rispetto dei limiti fissati dall'art. 2381 c.c. e dallo Statuto (art. 20 dello Statuto). Gli organi destinatari di deleghe riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale (art. 2381, 5° comma, c.c.).

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci e all'Assemblea e in ogni caso secondo gli atti di indirizzo del socio Roma Capitale (art. 19. 1 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 19.2 dello Statuto, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- approvazione di proposte da sottoporre alla decisione dei soci e deliberazione dell'Assemblea;
- approvazione dei Codici di Comportamento e di Corporate Governance;
- approvazione del Piano Strategico Operativo;
- stipula, modifica ed estinzione dei rapporti contrattuali con Roma Capitale;
- concessione di garanzie personali o reali e concessione di prestiti;
- stipula di contratti di investimento e/o finanziamento di qualsiasi specie o genere per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- stipula di contratti o impegni che comportino l'obbligo di pagamento, anche in via cumulata, per importi superiori al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione stesso, sulla base delle eventuali direttive del socio Roma Capitale;
- l'eventuale nomina del Direttore Generale, con determinazione delle attribuzioni, dei poteri e del compenso.

Il CdA è coadiuvato dallo Staff Internal Auditing. Fra le altre competenze, allo Staff Internal Auditing è affidata la definizione di politiche e procedure in materia di audit e del relativo Piano di Audit, anche interfacciandosi con il Responsabile della Direzione Compliance e Risk Management; partecipazione al Piano Strategico Operativo; supporto all'Organismo di Vigilanza e al RPCT; promozione delle iniziative rivolte al miglioramento dei processi aziendali, specie di controllo e gestione dei rischi.

Riferisce della propria attività direttamente al CdA.

II. AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato è individuato fra i consiglieri nominati dall'Assemblea, e ad esso spetta, a norma di Statuto, il potere di convocare e presiedere il CdA, la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità amministrativa e giudiziaria e di fronte ai terzi, il compito inerente all'attuazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale ed il compimento degli atti relativi alla organizzazione sociale.

Inoltre, all'Amministratore delegato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, compete la gestione ordinaria della Società al fine dell'attuazione del Piano Strategico Operativo. all'art. 25 dello Statuto sociale (art. 20.2 dello Statuto).

È supportato da una Segretaria Operativa, con compiti di coordinamento e gestione amministrativa dell'attività dell'organo.

Riferiscono all'Amministratore Delegato i seguenti Uffici con funzione di supporto:

II.1. UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E STRATEGIE

All'Ufficio Relazioni Esterne e Strategie compete, fra le altre, la gestione delle relazioni con le Istituzioni nazionali, le altre Amministrazioni e gli utenti; il coordinamento delle attività di interesse strategico per l'Amministrazione Comunale; l'analisi del contesto istituzionale per l'individuazione di possibili stakeholders; il supporto nella

definizione della strategia aziendale.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Relazioni Esterne e Strategie è, a sua volta, coadiuvato da:

- II.1.1. SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI
- II.1.2. SERVIZIO STRATEGIA E PROGETTUALITA'
- II.1.3. SERVIZIO UFFICIO STAMPA

II.2. UFFICIO LEGALE, SOCIETARIO, GARE E CONTRATTI

All'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti compete, fra le altre, il supporto agli organi societari negli adempimenti connessi al funzionamento di questi; gestisce la convocazione e lo svolgimento delle riunioni degli organi societari; cura la tenuta e l'aggiornamento degli Albi Fornitori; assicura le attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale; assicura il corretto svolgimento delle attività relative a procedure di gara ad evidenza pubblica bandite da Roma Mobilità.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni l'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti è, a sua volta, coadiuvato da:

- II.2.1. SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
- II.2.2. SERVIZIO SOCIETARIO
- II.2.3. SERVIZIO GARE E CONTRATTI

III. DIREZIONE COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT

La Direzione Compliance e Risk Management si occupa di identificare e porre in essere tutte le misure necessarie per l'adeguamento delle policies e delle practices interne rispetto alle normative vigenti in materia di lotta alla corruzione, trasparenza, responsabilità amministrativa degli enti, privacy, sicurezza sul lavoro; coordina le relative attività di controllo, anche collaborando con altre strutture societarie, quali OdV e Internal Auditing.

La Direzione Compliance e Risk Management è ripartita in:

III.1. AREA GESTIONE COMPLIANCE

L'Area Gestione Compliance è deputata ad assicurare la corretta gestione degli adempimenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza, privacy, responsabilità amministrativa, valutazione del Sistema di Controllo Interno e risk management, anche supportando le strutture aziendali competenti (fra cui, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'OdV), responsabili dei processi interessati.

L'Area Gestione Compliance è supportata da:

- III.1.1. SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E D.LGS. 231/2001
- III.1.2. SERVIZIO PRIVACY E RISK MANAGEMENT

III.2. AREA CERTIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Area Certificazione e Sicurezza sul Lavoro gestisce, implementa e mantiene, anche sotto il profilo operativo, i sistemi di certificazione adottati in Azienda. Assicura altresì la conformità agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche eventualmente revisionando i processi e le procedure aziendali, ed interfacciandosi, se occorre, con consulenti esterni. Supporta, inoltre, l'Azienda nella valutazione dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro, nella conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e nella predisposizione delle misure idonee a mitigare tali rischi.

IV. DIREZIONE OPERAZIONI

Alla Direzione Operazioni è affidata, fra l'altro, la gestione dei rapporti con le realtà sindacali per quanto concerne, in particolare, gli aspetti relativi alla contrattazione collettiva aziendale; la gestione e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresi gli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali; garantisce la tutela del patrimonio aziendale; gestisce la cassa generale della Società, nel rispetto delle procedure regolamentari, gestionali e contabili interne.

La Direzione Operazioni è ripartita in:

IV.1. AREA RISORSE UMANE

L'Area Risorse Umane, fra l'altro, si occupa della verifica e della trasmissione all'Area Gestione Compliance delle informazioni inerenti al personale di cui al D.lgs. 33/2013; della pianificazione delle visite mediche finalizzate alla tutela della salute e alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro; cura lo svolgimento dei controlli fiscali sui lavoratori in stato di malattia; assicura lo sviluppo e la gestione del sistema delle regole di funzionamento aziendale; predispone i flussi informativi afferenti le materie di sua competenza per garantire la regolarità del flusso informativo verso l'OdV

L'Area Risorse Umane è supportata da:

IV.1.1. SERVIZIO RELAZIONI INDUSTRIALI E FORMAZIONE

IV.1.2. SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

IV.1.3. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PRESENZE DEL PERSONALE, COSTO DEL LAVORO

IV.1.4. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E SELEZIONE

IV.2. AREA AFFARI GENERALI

L'Area Affari Generali, fra le altre competenze, assicura la corretta pianificazione degli acquisti mediante la gestione delle richieste di approvvigionamento e il monitoraggio sullo stato di utilizzo e di conservazione dei materiali, anche curando la redazione del bilancio previsionale annuale e il relativo piano degli investimenti per i sistemi IT, nonché assicurandosi degli spetti relativi alla sicurezza della rete informatica. Inoltre, si occupa della redazione dei capitolati tecnici di gara per la fornitura delle attività centralizzate; della gestione dell'autoparco aziendale e dei relativi contratti.

L'Area Affari Generali è supportata da:

IV.2.1. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO

IV.2.2. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

V. DIREZIONE AMMINISTRATIVA

La Direzione Amministrativa è, fra l'altro, deputata alle attività di impostazione delle politiche economiche, finanziarie, fiscali e di bilancio della Società, garantendo l'espletamento delle attività di contabilità generale e l'elaborazione del bilancio di esercizio, nonché la definizione del Piano Strategico Operativo; assicura la valutazione ed il controllo del Piano Investimenti; garantisce il supporto per il monitoraggio degli investimenti comunali e finanziamenti ministeriali relativi al sistema metropolitano e ferroviario romano anche attraverso la definizione dei requisiti infrastrutturali e del materiale rotabile; gestisce ed assicura, altresì, le attività, anche amministrative, connesse al contratto di servizio tra la Società e Roma Capitale;

Il Dirigente della Direzione Amministrativa esercita, giusta nomina del CdA, le funzioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi della Legge 262/2005.

La Direzione Amministrativa è ripartita in:

V.1. AREA AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E CONTROLLO

L'Area Amministrazione, Contabilità e Controllo si occupa di assicurare la gestione delle attività amministrative e fiscali, relative ai flussi di cassa e alla predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche, garantendo la puntuale rilevazione, registrazione e presentazione dei fatti amministrativi e la correttezza delle relative risultanze, in conformità alle leggi, alla normativa aziendale ed alle Linee Guida fornite dagli Enti pubblici di riferimento; gestisce il processo di budget e controlla periodicamente la spesa; concorre, per quanto di sua competenza, alla definizione del Piano Strategico Operativo, e ne monitora l'attuazione. Più in particolare, cura la corretta tenuta delle scritture contabili e la predisposizione del Bilancio d'esercizio, in conformità alla normativa di riferimento. Gestisce, inoltre, le operazioni di tesoreria, ivi incluse le compensazioni fra crediti e debiti con Roma Capitale, e i rapporti con gli istituti di credito, garantendo il controllo della liquidità aziendale e dell'esposizione creditoria e debitoria della Società.

L'Area Amministrazione, Contabilità e Controllo è supportata da:

V.1.1. SERVIZIO CONTABILITA'

V.1.2. SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

V.2. AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO

L'Area Integrazione e Sviluppo garantisce, fra l'altro, il supporto e il monitoraggio degli investimenti comunali e dei finanziamenti ministeriali relativi al sistema metropolitano e ferroviario romano, anche attraverso la definizione dei requisiti infrastrutturali e del materiale rotabile; assicura il supporto a Roma Capitale nell'elaborazione della politica tariffaria, nell'individuazione di soluzioni innovative per la vendita integrata dei servizi per la mobilità e per il contrasto al fenomeno elusivo.

L'Area Integrazione e Sviluppo è supportata da:

V.2.1. SERVIZIO SVILUPPO INVESTIMENTI

V.2.2. SERVIZIO INTEGRAZIONE, MONITORAGGIO, ANALISI

V.3. AREA CONTRATTI ATTIVI

L'Area Contratti Attivi supporta gli organi direttivi della Società nella contrattazione con Roma Capitale; assicura il monitoraggio e la rendicontazione periodica all'Amministrazione Capitolina delle attività affidate alla Società da Roma Capitale; garantisce la corretta implementazione delle schede periodiche relative a progetti non regolati dal Contratto di Servizio in essere con Roma Capitale, nonché la coerenza sia con lo stato di avanzamento tecnico amministrativo sia con i dati previsionali e consuntivi formalizzati periodicamente dalle competenti strutture organizzative, evidenziando gli scostamenti e i necessari riallineamenti; verifica e certifica la correttezza dell'iter amministrativo degli atti che danno luogo agli affidamenti alla Società di progetti e servizi con risorse specifiche distinte dal Contratto di Servizio, evidenziando eventuali criticità.

V.4. AREA RICERCA INVESTIMENTI

L'Area Ricerca Investimenti assicura il monitoraggio dei bandi nazionali ed internazionali per la concessione di fondi pubblici in materia di mobilità e attività connesse; supporta Roma Capitale nelle attività internazionali relative alla mobilità urbana, nell'analisi di opportunità di finanziamento in ambito mobilità, e nello sviluppo di progetti, anche innovativi ed ecologici, per la mobilità.

VI. DIREZIONE SERVIZI PER LA MOBILITA'

Alla Direzione Servizi per la Mobilità sono attribuiti, nell'ambito del territorio di Roma Capitale, i servizi di rilascio di autorizzazioni e permessi di circolazione in ZTL, dei permessi di sosta, dei contrassegni speciali per i soggetti con disabilità, delle autorizzazioni per i bus turistici e delle licenze taxi e NCC; gestisce il Centro della Mobilità, supervisionando e controllando i diversi sistemi tecnologici di screening del traffico; assicura lo sviluppo dei servizi di sharing al fine della loro integrazione con i tradizionali servizi TPL.

La Direzione Servizi per la Mobilità è coadiuvata dall'Ufficio di Gestione segnalazioni e reclami, con funzione di staff. L'Ufficio di Gestione segnalazioni e reclami si occupa della gestione delle segnalazioni e dei reclami rivolti all'intera Società da parte dei cittadini in forma scritta e con qualsiasi mezzo inerenti i servizi erogati.

La Direzione Servizi per la Mobilità è ripartita in:

VI.1. AREA SERVIZI

L'Area Servizi è deputata al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di competenza della Direzione Servizi per la Mobilità; alla gestione del contact center con gli utenti e del presidio della Centrale per la Mobilità, nonché dei diversi sistemi tecnologici di controllo della mobilità, con il connesso flusso di dati relativi al traffico privato e pubblico; gestisce le procedure sanzionatorie relative alla violazione del Codice della Strada ed i relativi ricorsi; assicura l'aggiornamento continuo del personale addetto alle attività di propria competenza.

L'Area Servizi è supportata da:

VI.1.1. SERVIZIO SERVIZI INTERNI

VI.1.2. SERVIZIO SERVIZI ESTERNI

VI.1.3. SERVIZIO SERVIZI DI MARKETING

VI.2. AREA REGOLE E PROCESSI

L'Area Regole e Processi assicura a Roma Capitale il necessario supporto nella redazione di nuove normative e nell'attuazione dei regolamenti relativi ai servizi di autorizzazione per la mobilità privata; nella gestione e nello sviluppo dei servizi di sharing; gestisce il rilascio di permessi di circolazione in ZTL in favore di Enti Pubblici; gestisce i servizi di medio/alta criticità per la mobilità privata affidati da Roma Capitale alla Società; cura l'organizzazione dei Grandi Eventi che interessano il Piano Bus di Roma Capitale, partecipando ai tavoli convocati dagli Organi Istituzionali.

L'Area Regole e Processi è supportata da:

VI.2.1. SERVIZIO PROCESSI AUTORIZZATIVI

VI.2.2. SERVIZIO SHARING

VII. DIREZIONE INGEGNERIA

La Direzione Ingegneria si occupa delle attività di pianificazione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto delle persone e delle merci, anche attraverso la redazione di appositi piani (es. PGTU; PUMS) per la mobilità; cura lo sviluppo e la manutenzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Stradale; cura la fase di progettazione e di direzione dei lavori per gli interventi relativi alla pedonalità, alla fluidificazione del traffico privato, della ciclabilità e del trasporto pubblico; supporta Roma Capitale e le altre Amministrazioni coinvolte nell'adozione di atti amministrativi nelle materie di propria competenza; cura la gestione amministrativa relativa all'espletamento delle procedure di gara, alla gestione dei fornitori, del ciclo passivo e del Contratto di Servizio.

La Direzione Ingegneria è coadiuvata dall'Ufficio di Analisi tecnico economiche e verifica dei progetti e dall'Ufficio di Studi e Indagini sulla mobilità, entrambi con funzione di staff.

L'Ufficio di Analisi tecnico economiche e verifica dei progetti, fra le altre attribuzioni, effettua un'analisi tecnico-economica del progetto, valutando tutti gli aspetti progettuali fino alla progettazione definitiva, assicurando, altresì, la corretta predisposizione della documentazione a supporto delle eventuali varianti da apportare ai lavori; supporta il RUP per la gestione e il controllo dei processi di progettazione e attuazione, nonché per la verifica e validazione dei progetti, ai sensi dell'art. 26 del Codice Appalti; predispone, inoltre, i documenti di Stato Avanzamento Lavori e il Certificato di Pagamento da sottoporre al RUP.

L'Ufficio di Studi e Indagini sulla mobilità effettua, fra l'altro, indagini conoscitive sulla qualità percepita dei servizi di mobilità urbana di Roma Capitale, redigendo rapporti periodici, effettuando analisi di scenario, studi di settore e ricerche.

La Direzione Ingegneria è ripartita in:

VII.1. AREA PROGETTAZIONE, PEDONALITA' E TRAFFICO PRIVATO

L'Area Progettazione, Pedonalità e Traffico Privato sviluppa le attività inerenti alla pianificazione tattica e la progettazione di traffico; assicura le attività inerenti la sicurezza stradale; predispone progetti di fattibilità tecnico-economica finalizzati alla realizzazione, fra l'altro, di isole ambientali, ZTL, pedonalizzazioni, ciclo-pedonalizzazioni.

L'Area Progettazione, Pedonalità e Traffico Privato è supportata da:

VII.1.1. SERVIZIO INGEGNERIA DEL TRAFFICO

VII.1.2. SERVIZIO PROGETTAZIONE, VIABILITA', ISOLE AMBIENTALI E PEDONALIZZAZIONI

VII.1.3. SERVIZIO CENTRO DI COMPETENZA SULLA SICUREZZA STRADALE

VII.2. AREA PROGETTAZIONE, CICLABILITA' E TP

L'Area Progettazione, Ciclabilità e TP predispone i progetti di fattibilità tecnico-economica, i progetti definitivi ed esecutivi di interventi sui sistemi di mobilità previsti dal PUMS e dagli strumenti di programmazione di Roma Capitale, relativamente a tranvie, piste ciclabili, infrastrutture per il TP, misure di riqualificazione urbana.

L'Area Progettazione, Ciclabilità e TP è supportata da:

VII.2.1. SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTO PUBBLICO

VII.2.2. SERVIZIO PROGETTAZIONE CICLABILITA'

VII.3. AREA ATTUAZIONE OPERE

L'Area Attuazione Opere coordina tutte le attività connesse all'attuazione degli interventi di competenza della Direzione Ingegneria, ivi inclusi lo svolgimento delle attività tecniche e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, nonché la fase della Direzione Lavori e della predisposizione della documentazione a supporto delle eventuali varianti da apportare al progetto.

L'Area Attuazione Opere è supportata da:

- VII.3.1. SERVIZIO COORDINAMENTO DIREZIONE LAVORI
- VII.3.2. SERVIZIO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE

VII.4. AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA'

L'Area Pianificazione Strategica della Mobilità supporta Roma Capitale per la redazione degli strumenti di pianificazione strategica e degli interventi di sviluppo e promozione della mobilità sostenibile.

L'Area Pianificazione Strategica della Mobilità è supportata da:

- VII.4.1. SERVIZIO PIANIFICAZIONE
- VII.4.2. SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE E LOGISTICA
- VII.4.3. SERVIZIO IDEAZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

VIII. DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO

La Direzione Trasporto Pubblico, fra l'altro, pianifica e programma la rete di trasporto pubblico di superficie, anche ai fini della ristrutturazione e dell'efficientamento delle risorse; monitora il servizio di trasporto pubblico locale di superficie; supporta Roma Capitale nella predisposizione della documentazione tecnica di gara e del capitolato per i servizi di trasporto affidati tramite gara; gestisce il trasporto per la mobilità delle persone cieche, ipovedenti o affette da deficit motori gravi.

La Direzione è coadiuvata dall'Ufficio Gran Turismo e coordinamento tecnico-amministrativo con funzione di staff. La Direzione Trasporto Pubblico è ripartita in:

VIII.1. AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TPL

L'Area Pianificazione e Programmazione TPL, oltre a garantire la pianificazione e la programmazione della rete TPL di superficie nel rispetto delle indicazioni fornite da Roma Capitale, si occupa dello studio e della progettazione di nuove linee e/o alla modifica di quelle esistenti, di concerto con l'Amministrazione Capitolina, competente ad approvare il progetto.

L'Area Pianificazione e Programmazione TPL è supportata da:

- VIII.1.1. SERVIZIO PIANIFICAZIONE RETE
- VIII.1.2. SERVIZIO PROGRAMMI DI ESERCIZIO

VIII.2. AREA MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE

L'Area Monitoraggio e Certificazione, fra l'altro, supporta Roma Capitale nel monitoraggio e nella gestione dei Contratti di Servizio fra Roma Capitale e le altre Società esercenti servizi per la mobilità locale; monitora la qualità dei servizi TPL erogati e predispone la certificazione di qualità; predispone, altresì, la documentazione tecnica di gara e i capitolati per i servizi di trasporto affidati tramite gara, supportando Roma Capitale; gestisce le attività di audit sulle procedure di consuntivazione per Atac, al fine di validare il relativo processo di certificazione.

L'Area Monitoraggio e Certificazione è supportata da:

- VIII.2.1. SERVIZIO MONITORAGGIO DEI SERVIZI TPL E COMPLEMENTARI
- VIII.2.2. SERVIZIO CERTIFICAZIONE

VIII.3. AREA TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI

L'Area Trasporto Scolastico e Disabili, fra le altre competenze, monitora e controlla il regolare svolgimento del

servizio di trasporto scolastico e del servizio di trasporto disabili, segnalando eventuali irregolarità a Roma Capitale; pianifica e programma le relative reti di trasporto, anche attraverso la creazione di apposite banche dati funzionali alla corretta gestione dei soggetti aggiudicatari del servizio; predispone la documentazione tecnica per le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto disabili, per conto del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale; svolge ulteriori attività di controllo e gestione delle segnalazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio di propria competenza.

L'Area Trasporto Scolastico e Disabili è supportata da:

- VIII.3.1. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
- VIII.3.2. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

IX. DIREZIONE CENTRALE DELLA MOBILITA'

La Direzione Centrale della Mobilità, fra l'altro, gestisce e promuove lo sviluppo della Centrale della Mobilità; gestisce i sistemi tecnologici inerenti la mobilità urbana, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza del traffico, la comunicazione e l'informazione tempestiva all'utenza, eventualmente supportando l'Ufficio Relazioni Esterne e Strategia; progetta e realizza la rete di segnaletica luminosa e degli impianti attraverso processi di regolazione o sperimentazione di nuove tecnologie finalizzate alla fluidificazione del traffico e all'implementazione del trasporto pubblico.

La Direzione Centrale della Mobilità è ripartita in:

IX.1. AREA IMPIANTI

L'Area Impianti definisce le strategie, anche innovative, di regolazione degli impianti, con l'obiettivo di fluidificare e decongestionare il traffico veicolare urbano; sviluppa progetti di ottimizzazione semaforica; realizza studi di fattibilità tecnico-economica dei progetti relativi ad attività di propria competenza; assicura la funzionalità e sicurezza degli impianti; redige il Piano Triennale degli Interventi, per la costruzione di nuovi impianti o la ristrutturazione di quelli già esistenti; collabora con Roma Capitale nella redazione dei documenti di gara per l'affidamento dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi tecnologici di campo, e gestisce l'esecuzione dei medesimi contratti.

L'Area Impianti è supportata da:

- IX.1.1. SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO IMPIANTI
- IX.1.2. SERVIZIO MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

IX.2. AREA TECNOLOGIE

L'Area Tecnologie, fra l'altro, progetta e gestisce i sistemi tecnologici della Centrale della Mobilità; presidia, collaborando con l'Area Impianti, il funzionamento delle tecnologie per la rilevazione delle infrazioni al CdS; gestisce la raccolta e lo scambio dei dati sul traffico provenienti dai sistemi tecnologici installati, ai fini della creazione di bollettini sul traffico e della condivisione automatica con gli organi accertatori comunali competenti delle infrazioni al CdS rilevate.

L'Area Tecnologie è supportata da:

- IX.2.1. SERVIZIO SVILUPPO TECNOLOGICO
- IX.2.2. SERVIZIO GESTIONE DELLE TECNOLOGIE
- IX.2.3. SERVIZIO SVILUPPO SISTEMI APPLICATIVI

IX.3. AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Area Informazione e Comunicazione si occupa, fra l'altro, della gestione delle informazioni e comunicazioni verso l'utenza, in particolare mediante la gestione del sito web, dei canali social, dei prodotti editoriali, dei programmi radio e tv, e dei pannelli a messaggio variabile, garantendone la coerenza dei contenuti, nel rispetto del Contratto di Servizio; supporta Roma Capitale nella gestione delle campagne di comunicazione nonché nella organizzazione degli eventi in materia di mobilità, coordinandosi con le altre strutture aziendali competenti.

L'Area Informazione e Comunicazione è supportata da:

IX.3.1. SERVIZIO PIATTAFORMA
IX.3.2. SERVIZIO DIGITAL MEDIA

3. Il contenuto e i destinatari del Modello 231 di Roma Servizi per la Mobilità

3.1 Premessa

Roma Servizi per la Mobilità, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Roma Servizi per la Mobilità è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Roma Servizi per la Mobilità in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei suoi contenuti;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

3.2. Dipendenti e componenti degli organi sociali.

Ogni Dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Roma Servizi per la Mobilità promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Modello, Codice Etico, informazioni sulla struttura organizzativa della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente tramite la Intranet aziendale.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai neoassunti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia informatica del Modello e del Codice Etico – oppure, in ogni caso, l'indirizzo elettronico presso cui reperirli, con relativo interessamento alle attività formative.

Ai componenti degli organi sociali di Roma Servizi per la Mobilità saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

3.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti dei soggetti terzi (di seguito, "Collaboratori") che intrattengano con Roma Servizi per la Mobilità rapporti di fornitura o collaborazione contrattualmente regolati o che operano in favore della Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti, collaboratori a progetto e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ferme le ulteriori forme di diffusione del Modello (quale, a mero titolo esemplificativo, la pubblicazione on line nel sito della Società), Roma Servizi per la Mobilità informerà, anche verbalmente, i Collaboratori dell'esistenza del Modello e del Codice Etico, comunicandogli le modalità, anche informatiche, mediante cui reperirli.

3.4 Attività di formazione.

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Roma Servizi per la Mobilità dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per la loro efficace attuazione.

Roma Servizi per la Mobilità persegue, attraverso un adeguato programma di formazione, aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte (eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti), specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo del Modello;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa può essere erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- altre soluzioni anche basate su piattaforma e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'OdV, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative

all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

4. Codice Etico

Il Codice Etico di Roma Mobilità è il documento in cui sono fissati i principi ispiratori e le direttive fondamentali di comportamento cui si informa l'intera Società.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che la Società, chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà

In particolare, la Società ha sempre attribuito particolare attenzione ai profili etici della propria attività, all'obiettivo dell'impegno sociale, nella convinzione che la competitività fra le imprese si deve indissolubilmente accompagnare non solo al rispetto della deontologia aziendale, ma anche al coinvolgimento sociale ed al rispetto dell'ambiente.

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato il proprio Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello.

La scelta di adottare un Codice Etico costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere molto generale - volte a creare standard comportamentali uniformi ed a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una sorta di "dichiarazione di principi", che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui il codice si rivolge, vale a dire gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed anche i consulenti e, in generale, i terzi che entrino in contatto con la Società.

Il predetto Codice, comunque dotato di valenza propria ed autonoma, integra il complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, e, pertanto, le direttive in esso contenute sono da considerarsi a tutti gli effetti vincolanti per i soggetti cui il presente Modello si riferisce.

La violazione del Codice Etico espone il responsabile a sanzione disciplinare, ed è, inoltre, idonea, fra l'altro, a caducare il rapporto fiduciario fra il Dipendente / Collaboratore e la Società.

Al fine di consolidare le migliori prassi in materia di trasparenza, legalità e lotta ai fenomeni corruttivi, Roma Mobilità ha istituito canali appositamente dedicati alla gestione delle segnalazioni provenienti dai propri Dipendenti e/o Collaboratori circa le avvenute violazioni del Codice Etico, con modalità che garantiscano l'anonimato, la riservatezza e la sicurezza del segnalante (cd. *whistleblowing*).

In particolare, la Società si è dotata di un'apposita Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, liberamente consultabile nel sito internet istituzionale di Roma Mobilità – Sezione "Società Trasparente", la quale stabilisce le modalità di invio, di ricezione e di gestione delle predette segnalazioni, e a cui si fa in tale sede espresso rimando.

5. Sistema dei controlli e suoi principi generali

Come suggerito dalle già richiamate "Linee guida di Confindustria", l'efficacia e la qualità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 dipende anche dalla predisposizione da parte dell'Ente di un valido sistema interno di controlli, che consenta di minimizzare il rischio di commissione dei reati presupposto.

La necessità della predisposizione del suddetto sistema di controlli è, del resto, in linea con gli obiettivi posti dal legislatore con il Decreto, in quanto, oltre a ridurre il rischio di commissione di reati presupposto, tende ad "autoresponsabilizzare" l'Ente, chiamato ad interrogarsi costantemente sull'idoneità del proprio sistema organizzativo e di gestione a far fronte al rischio medesimo. Esso riflette, dunque, l'approccio dinamico e non

meramente cartolare alla compliance aziendale cui si informa l'organizzazione di Roma Mobilità, nell'intento di assicurare un progressivo perfezionamento rispetto agli standard minimi imposti dalla legge.

Peraltro, l'adozione di un efficiente sistema di controlli è elemento imprescindibile per dimostrare l'idoneità dell'intero Modello ex D.Lgs. 231/2001, anche al fine di escludere la responsabilità dell'Ente nell'ipotesi di compimento di uno dei reati normativamente rilevanti.

Il sistema dei controlli di cui Roma Mobilità si è dotata è ispirato dai seguenti principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità e coerenza di ogni operazione;
- principio di segregazione e di separazione delle funzioni aziendali, in modo che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
- rispetto del sistema sanzionatorio aziendale facente capo al documento denominato "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio", e delle procedure in esso previste;
- garanzia dell'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, cui va assicurato un costante flusso informativo per consentirgli l'efficace esercizio delle proprie fondamentali funzioni

5.1. L'Organismo di Vigilanza di Roma Servizi per la Mobilità.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- ✓ adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati considerati;
- ✓ affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La composizione, i requisiti di nomina e le cause di ineleggibilità, i poteri e le attività dell'OdV sono disciplinate nel documento "Statuto dell'Organismo di Vigilanza" che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee guida, che qui, come già indicato, si citano in quanto rappresentano i codici di comportamento per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 redatto da associazioni di categoria, individuano quali requisiti principali dell'OdV l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- i requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti richiedono l'inserimento dell'OdV "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile", la previsione di un "riporto" dell'OdV al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione, l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza. L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del Modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti

economici-finanziari”.

L’OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell’attività di vigilanza;
- curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Si precisa altresì che i caratteri sopra richiamati devono rinvenirsi nell’OdV complessivamente considerato e non già rispetto ad ogni singolo componente.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’OdV.

Ciò premesso, Roma Servizi per la Mobilità ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria struttura organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’OdV è preposto.

La scelta adottata nel Modello di Roma Servizi per la Mobilità è stata quella di rimettere all’Organo Amministrativo l’identificazione della struttura del proprio OdV. Il Consiglio di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità ha conferito la qualifica di OdV ai sensi dell’art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo plurisoggettivo costituito da tre membri, con la possibilità che alcuni di essi siano esterni.

La scelta di creare una funzione *ad hoc* costituita sia da professionalità interne alla Società che esterne ad essa, che diano garanzia di effettività del controllo e di omogeneità di indirizzo, è considerata idonea in quanto:

- l’autonomia e indipendenza della quale l’Organismo di vigilanza deve necessariamente disporre sarebbero garantite dalla presenza di uno o più membri esterni e dalle linee di riporto verso il vertice aziendale operativo attribuite all’organismo stesso;
- la professionalità sarebbe assicurata dalle competenze e dalle esperienze delle quali tutti i membri dell’Organismo godono, in particolare: per il membro interno quanto alla conoscenza delle problematiche di carattere organizzativo, gestionale e aziendalistico e per la familiarità acquisita con le caratteristiche delle attività e della struttura di Roma Servizi per la Mobilità, per il membro esterno per le competenze e l’esperienza maturate nella trattazione delle implicazioni di carattere giuridico della materia;
- la continuità di azione sarebbe garantita dalla presenza nell’ambito dell’OdV di uno o più membri interni e dalla circostanza che il medesimo Organismo si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di flussi informativi generati da risorse interne nell’ambito delle attività di supervisione operativa ad esse demandate.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento interno dell’OdV, ciascun componente dell’OdV ha diritto ad un voto, fatta eccezione per il Presidente esterno che, in caso di stallo decisionale per parità di voti, ha diritto di esprimere voto prevalente. Nel caso di decisioni a maggioranza viene dato conto delle motivazioni del dissenso.

Tale organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dello Staff Internal Auditing e delle altre funzioni aziendali di Roma Servizi per la Mobilità o di consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate. I compiti, le attività ed il funzionamento dell’OdV, sono disciplinati da un apposito Statuto, approvato dal C.d.A. di Roma Servizi per la Mobilità nella seduta del 18 luglio 2013, nonché dal Regolamento interno, aggiornato al 15 novembre 2016, che disciplina, in particolare, le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le Direzioni/Uffici aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività, nonché il trattamento dei relativi dati.

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dell’OdV, l’Organismo di Vigilanza svolge, tra le altre, le seguenti attività:

- a) vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- b) vigila, mediante il raffronto concreto tra le condotte poste in essere dalle unità organizzative della società e le

- procedure previste nel Modello, sul rispetto dei protocolli stabiliti dal Modello;
- c) disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte criminose;
- d) disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte in contrasto con i principi del codice etico;
- e) segnala all'Organo Amministrativo, quando necessario, la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello in relazione ai cambiamenti ed alle esigenze della società ed alle eventuali modifiche legislative;
- f) si riunisce almeno trimestralmente, redigendo verbale delle riunioni con indicazione delle attività svolte, dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, dell'attività di Vigilanza eseguita, dei necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere. Detto verbale deve essere depositato presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza e deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- g) redige, ogni anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione contenente:
- le attività svolte durante l'anno;
 - le violazioni del Modello riscontrate;
 - gli aggiornamenti da porre in essere;
 - le linee operative del programma di lavoro per l'anno successivo.
- Detta relazione deve essere depositata presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- h) sovrintende e monitora l'attività di formazione del personale in materia 231 svolta dall'Unità Organizzativa aziendale preposta;
- i) formula un parere preventivo e non vincolante nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal modello.

L'OdV di Roma Servizi per la Mobilità è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'OdV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione, in piena conformità con la più aggiornata giurisprudenza: rimane, infatti, fermo che "*non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato*" (Cass. pen. 27/09/2016, n.52316).

5.2. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

È possibile contattare l'Organismo di Vigilanza indirizzando la comunicazione a "Organismo di Vigilanza Roma Servizi per la Mobilità". Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV, è stato inoltre istituito un "canale informativo dedicato" (organismo.vigilanza@romamobilita.it).

Obblighi di informativa

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Roma Servizi per la Mobilità, oltre alle informazioni previste nelle Linee Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle Strutture/Unità Organizzative aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti

- disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le dichiarazioni atte a verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e Roma Servizi per la Mobilità;
 - l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
 - note riepilogative concernenti la richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici;
 - note riepilogative concernenti le eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei DM 21 novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ogni eventuale significativa anomalia riscontrata nell'attività di verifica, svolta dallo Staff Internal Auditing;
 - eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di Roma Servizi per la Mobilità con riguardo ai presidi ex D. Lgs. 81/2008;
 - il Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ogni altro documento rilevante ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
 - il Documento Programmatico sulla Sicurezza, e le procedure sulla Gestione e Protezione dei Dati e ogni altro documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati (ad esempio, reportistica sul traffico di rete in forma aggregata).

La specifica reportistica che deve essere inviata all'OdV, è indicata nelle "Linee Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del presente documento.

I Responsabili delle Direzioni/Uffici inviano all'OdV:

- con cadenza semestrale una relazione informativa i cui contenuti essenziali sono indicati nel documento "Linee Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all'OdV" parte integrante del presente modello;
- con cadenza semestrale o ad evento (secondo specifiche indicazioni) le informazioni indicate nel documento "Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza" anch'esso indicato nel documento "Linee Guida per la compilazione e la trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza" parte integrante del presente modello.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale tutti i Dipendenti o Collaboratori dovranno segnalare ogni informazione, di qualsiasi tipo e qualunque ne sia la fonte, proveniente anche da terzi attinente condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazione del Modello.

Come già indicato, Roma Mobilità ha istituito canali appositamente dedicati alla gestione delle segnalazioni provenienti dai propri Dipendenti e/o Collaboratori, con modalità che garantiscano l'anonimato, la riservatezza e la sicurezza del segnalante (cd. *whistleblowing*).

Per approfondimenti in merito alle modalità di invio, di ricezione e di gestione delle predette segnalazioni, si rinvia alla specifica procedura liberamente consultabile nel sito internet istituzionale della Società – Sezione "Società Trasparente".

Inoltre, Roma Mobilità:

- vieta qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- provvede, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di accertati reati di diffamazione e calunnia da parte del segnalante, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza, tra quelle riportate nel documento “Sistema Disciplinare e Sanzionatorio” (si veda il paragrafo successivo).

6. Sanzioni per la violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, l'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Roma Servizi per la Mobilità in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

6.2 Caratteristiche del sistema disciplinare.

Il sistema disciplinare dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

- differenziazione delle sanzioni in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (dipendenti, dirigenti, terzi, amministratori e sindaci);
- differenziazione dell'entità delle sanzioni in relazione alla gravità dei fatti ed al danno cagionato all'Ente; tener conto della recidiva ovvero dell'attività del soggetto coinvolto tesa a limitare i danni;
- prevedere specifiche sanzioni in caso di negligenza o imperizia nell'individuazione o eliminazione di violazioni del Modello.

Per quanto concerne i dipendenti ed i dirigenti si potrà fare riferimento ai relativi contratti collettivi di lavoro

Inoltre, sono previste le sanzioni a carico di amministratori e sindaci, così come individuate nel documento

“Sistema disciplinare e sanzionatorio” allegato al presente Modello che ne costituisce parte integrante.

Relativamente ai rapporti con i terzi potranno prevedersi apposite clausole contrattuali da attivare con gradualità in relazione alle circostanze.

Il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare per la violazione del Modello 231 o del Codice Etico può essere avviato su impulso degli organi aziendali competenti all'irrogazione delle altre sanzioni disciplinari, o dell'OdV

L'avvio del predetto procedimento sanzionatorio su impulso dell'OdV è obbligatorio quando esso, nell'esercizio dei propri poteri di controllo, venga a conoscenza di una notizia di violazione del Modello 231 o del Codice Etico, e questa non sia ritenuta – a giudizio dell'OdV – manifestamente infondata.

Quando il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare per la violazione del Modello 231 o del Codice Etico è avviato dagli organi aziendali competenti all'irrogazione delle altre sanzioni disciplinari, l'OdV dovrà essere interessato attraverso la richiesta di un parere obbligatorio ma non vincolante relativo alla misura proposta.

Il Sistema Sanzionatorio adottato dalla Società è definito nel documento “Sistema Disciplinare e Sanzionatorio” che costituisce parte integrante del presente Modello, e che deve ritenersi valido ed interamente richiamato per tutto quanto qui non disposto, modificato o integrato.

7. Mappatura del Rischio

7.1 Premessa metodologica

Nel presente capitolo si procede alla mappatura del rischio di commissione di reati cd “presupposto”, al cui verificarsi – come si è detto in precedenza – conseguono per l'Ente le sanzioni previste dal Decreto.

La mappatura è condotta sulla base degli assetti di governance sopra descritti, anche alla luce delle attività di auditing all'uopo svolte, che hanno permesso di individuare con esattezza le “attività sensibili” concretamente poste in essere dalle singole strutture societarie.

Per ogni struttura societaria (o gruppo di strutture societarie) vengono evidenziate, di seguito, le operazioni che potrebbero presentare un rischio, anche solo potenziale, per la commissione di “reati presupposto”, specificamente individuati in relazione a ciascun processo.

Accanto ad ogni operazione così rilevata è stato affiancato un rinvio alla macro-attività di riferimento, in coerenza con quanto evidenziato nella Matrice di controllo del rischio (Risk Control Matrix), che costituisce parte sostanziale del presente Modello ed è qui richiamata.

Occorre, inoltre, precisare che pur essendo Roma Mobilità costituita nella forma privatistica di società di capitali, è possibile ravvisare la sussistenza dei caratteri propri del fenomeno dell'*in house providing*, individuati dalla giurisprudenza europea (a partire dalla celebre sentenza Teckal) e nazionale, da ultimo recepiti dal legislatore nel D.lgs. 175/2016.

Sulla qualifica degli organi delle società in house in termini di “pubblici ufficiali” o “incaricati di pubblico servizio” la giurisprudenza oscilla fra due opposte tesi. Secondo una prima ricostruzione (v. Cass. pen. 16855/2018), gli organi della stessa devono ritenersi, agli effetti della legge penale, pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio. Ciò in quanto l'attività svolta dagli stessi, ancorché avvalendosi di moduli di diritto privato, è disciplinata da una normativa pubblicistica che persegue finalità pubbliche. Al contrario, altra parte della giurisprudenza (v. Cass. pen. 38921/2017; Cass. pen. 13284/2018) attribuisce la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio esclusivamente ai soggetti che svolgano attività corrispondenti o comunque connesse con l'esercizio di una funzione pubblica, a prescindere dalla natura pubblica dell'ente di cui fanno parte. In considerazione dell'incertezza su tale profilo degli approdi giurisprudenziali, e al fine di garantire una migliore e più efficace prevenzione della Società rispetto agli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si è ritenuto, nel caso di specie, in relazione a fattispecie di dubbio inquadramento, di considerare rilevanti sia i reati cd. “comuni” (che possono, cioè, essere commessi da chiunque, senza che rilevi l'eventuale qualifica dell'agente), sia i

corrispondenti reati cd. “propri” (che possono essere commessi solo da chi posseda una determinata qualifica, individuata dalla norma incriminatrice).

7.2 Individuazione dei reati rilevanti astrattamente commissibili da ciascuna struttura societaria in relazione alle attività svolte

<u>STRUTTURA SOCIETARIA</u>	<u>ATTIVITA' SENSIBILE</u>	<u>REATO RILEVANTE</u>
	<p><i>Relazione sulla gestione ed altre attività di competenza del CdA connesse al procedimento di formazione, approvazione e deposito del bilancio di esercizio.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; • art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità; • art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità; • art. 2625 c.c. – Impedito controllo; • art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti; • art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; • art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali; • art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori; • art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi; • art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale; • art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea; • art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; • art. 173 bis TUF – Falso in prospetto; • art. 27, c. 5 D. Lgs. 39/2010 – Concorso in falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione.
	<p><i>Comunicazioni al Collegio Sindacale.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 640, c. 2, n.1) c.p. – Truffa aggravata ai danni dello Stato; • art. 316 ter c.p. – Indebita percezione ai danni dello
	<p><i>Altre attività attribuite alla competenza del CdA e dell’Amministratore Delegato, anche orientate alla direzione e al controllo delle strutture societarie responsabili dei singoli processi.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 640, c. 2, n.1) c.p. – Truffa aggravata ai danni dello Stato; • art. 316 ter c.p. – Indebita percezione ai danni dello



<p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e SUOI MEMBRI e AMMINISTRATORE DELEGATO (nei limiti delle funzioni ad esso delegate).</p>		<p>Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; • art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;



		<ul style="list-style-type: none"> • art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; • art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; • art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; • art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; • art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
	<p><i>Gestione dei rapporti con Enti Pubblici ed Autorità di Controllo [A4];</i></p> <p><i>Monitoraggio della qualità dei servizi TPL erogati [A11];</i></p> <p><i>Gestione del flusso informativo verso l'esterno, con particolare riferimento agli organi di informazione, allo scopo di promuovere la visibilità e l'immagine aziendale [A16].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 640 c.p. – Truffa; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti;



<p>UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E STRATEGIA</p>		<ul style="list-style-type: none"> • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; • art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; • art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; • art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
--	--	---

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>UFFICIO LEGALE, SOCIETARIO, GARE E CONTRATTI</p>	<p><i>Gestione della convocazione e dello svolgimento delle riunioni degli organi societari; tenuta dei rapporti con gli organi societari di controllo [A12];</i></p> <p><i>Attività professionale di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale; eventuale affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni [A13];</i></p> <p><i>Svolgimento di attività inerenti a procedure di gara ad evidenza pubblica bandite dalla Società; svolgimento di altre attività comunque connesse a procedure ad evidenza pubblica o a procedure in economia indette od organizzate dalla Società [A2];</i></p> <p><i>Svolgimento di tutti gli adempimenti formali e societari previsti dalla legge, anche verso soggetti esterni, quali, ad esempio, Camera di Commercio e Registro delle Imprese [A12];</i></p> <p><i>Aggiornamento e tenuta del sistema delle procure e delle deleghe, ivi incluso il monitoraggio dei poteri e il rispetto dei limiti assegnati [A12];</i></p> <p><i>Cura dei rapporti con Enti pubblici (es. ANAC, AGCM) per le materie di interesse [A4].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; • art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità; • art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità; • art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea; • art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 640 c.p. – Truffa; • art. 316 ter c.p. – Indebita percezione ai danni dello Stato; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore;

		<ul style="list-style-type: none"> • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 640 c.p. – Truffa; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
DIREZIONE COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT – AREA GESTIONE COMPLIANCE	<p>-----</p> <p>NON SI RISCONTRANO ATTIVITA' SENSIBILI</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>NON SI RISCONTRANO REATI RILEVANTI</p> <p>-----</p>
DIREZIONE COMPLIANCE E RISK MANAGEMENT – AREA CERTIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	<i>Elaborazione, definizione e aggiornamento delle procedure necessarie in termini di sicurezza sul lavoro; esecuzione degli</i>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose; • art. 491 bis c.p. – Delitti di



	<p>adempimenti previsti dalla normativa di riferimento [A15];</p> <p>Gestione delle attività inerenti alla certificazione di qualità, al fine dell'adeguamento della struttura societaria rispetto agli standard imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro [A15];</p>	<p>falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE OPERAZIONI – AREA RISORSE UMANE</p>	<p>Selezione e inserimento del personale [A10];</p> <p>Gestione e amministrazione del personale; [A10]</p> <p>Gestione del sistema disciplinare, dei controlli, della progressione di carriera e del sistema premiante [A10];</p> <p>Predisposizione della documentazione richiesta da Roma Capitale afferente alle tematiche del personale della Società e di Roma TPL [A10];</p> <p>Gestione del flusso informativo verso l'OdV e l'Area Gestione Compliance per le materie di propria competenza [A10];</p> <p>Aggiornamento di database e sistema informatici aziendali per la gestione dei rapporti di lavoro [A8];</p> <p>Denuncia alle autorità ed enti competenti degli infortuni sul lavoro occorsi; comunicazione agli enti competenti (es. INPS, INAIL) in merito agli adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contrattuali [A10];</p> <p>Rilevazione delle presenze del</p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

	personale nei luoghi di lavoro [A10]	
--	--------------------------------------	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE OPERAZIONI – AREA AFFARI GENERALI</p>	<p><i>Approvvigionamento di beni e servizi per la Società [A9];</i></p> <p><i>Redazione dei capitolati tecnici di gara per la fornitura delle attività centralizzate di competenza dell'Area e gestione dei contratti in esecuzione; nonché per l'affidamento dell'attività di trasporto valori e vigilanza a società esterne e gestione dei contratti in esecuzione [A2];</i></p> <p><i>Redazione del bilancio previsionale annuale e del relativo piano investimenti per i sistemi IT; gestione delle conseguenti fasi di approvvigionamento e manutenzione dei medesimi sistemi IT [A5];</i></p> <p><i>Manutenzione dell'intera rete informatica aziendale (hardware e software), con particolare cura degli aspetti relativi alla sicurezza informatica [A8];</i></p> <p><i>Gestione dei flussi documentali all'interno della Società, dell'attività di protocollazione e della Posta Elettronica Certificata [A8].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; • art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad



		<p>intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIRIGENTE PREPOSTO	<i>Redazione dei documenti contabili societari [A12].</i>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; • art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità; • art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità; • art. 2625 c.c. – Impedito controllo; • art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea; • art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; • art. 173 bis TUF – Falso in prospetto; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite.

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
	<p><i>Pianificazione, controllo di gestione e reporting [A7];</i></p> <p><i>Tenuta della contabilità, bilancio e comunicazioni periodiche [A5];</i></p>	<p><u>Concorso nei seguenti reati propri del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; • art. 2621 bis c.c. – Fatti di



<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA – AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E CONTROLLO</p>	<p><i>Gestione risorse finanziarie e processi amministrativi [A7];</i></p> <p><i>Gestione dei flussi di cassa e predisposizione delle situazioni finanziarie periodiche [A5];</i></p> <p><i>Operazioni di compensazione di crediti e debiti nei confronti di Roma Capitale [A5];</i></p>	<p>lieve entità;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità; • art. 2625 c.c. – Impedito controllo; • art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea; • art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; • art. 173 bis TUF – Falso in prospetto. <p><u>Responsabilità penale autonoma per i seguenti reati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; • Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; • Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000) -Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; • Art. 10 D.lgs.74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili; • Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 316 ter c.p. – Indebita percezione ai danni dello Stato; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
	<p><i>Monitoraggio degli investimenti comunali e dei finanziamenti ministeriali relativi al sistema metropolitano e ferroviario di Roma, anche attraverso la definizione dei requisiti infrastrutturali e del materiale rotabile [A6];</i></p> <p><i>Ricerca di finanziamenti nazionali e regionali per lo sviluppo e potenziamento dei sistemi metro-ferroviari [A6];</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 316 ter c.p. – Indebita percezione ai danni dello Stato; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. –

<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA – AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO</p>	<p><i>Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere relative ai sistemi metro-ferroviari di Roma Capitale [A14].</i></p>	<p>Circostanze aggravanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose; • art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
---	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA – AREA RICERCA INVESTIMENTI</p>	<p><i>Monitoraggio delle iniziative e della disponibilità di fondi pubblici europei in materia di mobilità e attività connesse, nonché la verifica dei programmi degli Organismi nazionali e sovranazionali per le attività di interesse [A6]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 314 c.1 c.p. – Peculato • art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui • art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio <p>Per tutti i reati quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA – AREA CONTRATTI ATTIVI</p>	<p><i>Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte dalla Società per conto di Roma Capitale [A17]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE SERVIZI PER LA MOBILITA' – AREA SERVIZI</p>	<p><i>Attività di rilascio dei permessi di circolazione e sosta in ZTL di Roma Capitale [A1];</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di



		<p>pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; • art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE SERVIZI PER LA MOBILITA' – AREA REGOLE E PROCESSI</p>	<p><i>Rilascio e rinnovo dei permessi ZTL in favore di Enti pubblici o di interesse pubblico, e Organi costituzionali [A1];</i></p> <p><i>Rilascio permessi per servizi di medio/alta criticità (ad es. TP non di linea; licenze NCC per autobus) [A1];</i></p> <p><i>Gestione dei contratti con i fornitori esterni per le attività di manutenzione e sviluppo dei servizi sharing, ivi incluse le attività relative alla fatturazione, agli incassi, ai rimborsi e al recupero crediti [A7].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 321 c.p. – Pene per il corruttore; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite;

		<ul style="list-style-type: none"> • art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; • art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniere • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria.
--	--	---

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE INGEGNERIA – STAFF ANALISI TECNICO ECONOMICHE E VERIFICA PROGETTI</p>	<p><i>Predisposizione della documentazione tecnico-economica e contabile relativa alla fase di progettazione e attuazione degli appalti inerenti al settore mobilità delegati alla Società da Roma Capitale, ivi inclusa la stima di quantità e dei costi per la cantierizzazione dell'opera [A14];</i></p> <p><i>Supporto al RUP nella gestione e controllo dei processi di progettazione e attuazione, nonché per le attività previste dall'art. 26 Codice Appalti [A14];</i></p> <p><i>Predisposizione dei documenti SAL periodici da sottoporre a verifica da parte del RUP; predisposizione del certificato di pagamento da sottoporre alla firma del RUP [A14].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 491 bis c.p. – Delitti di falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici aventi natura probatoria; • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE INGEGNERIA – AREA PROGETTAZIONE, PEDONALITA' E TRAFFICO PRIVATO</p>	<p><i>Tutela della sicurezza sul lavoro nell'ambito degli interventi di propria competenza, ivi inclusa la Redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento [A15];</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.

--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
DIREZIONE INGEGNERIA – AREA PROGETTAZIONE, CICLABILITA' E TP	<i>Cura, per le attività di competenza, degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e redazione, per la fase di progettazione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento degli interventi [A15].</i>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
DIREZIONE INGEGNERIA – AREA ATTUAZIONE OPERE	<p><i>Coordinamento della direzione lavori, delle attività tecniche e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, anche con riguardo alla sicurezza in fase di esecuzione [A14];</i></p> <p><i>Svolgimento del collaudo finale dell'opera, quando esso è affidato dalla Società; gestione dei rapporti con i soggetti esterni incaricati del collaudo, quando esso non è affidato alla Società [A14].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 589 c.p. – Omicidio colposo; • art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose; • art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
	<i>Gestione e manutenzione delle banche dati dei gestori del TP</i>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;



<p>DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO – AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TPL</p>	<p><i>(Atac e Roma TPL) utilizzate ai fini dell'attività di pianificazione del TPL [A8].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; • art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; • art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; • art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
---	--	---

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO – AREA MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE</p>	<p><i>Monitoraggio e gestione dei contratti di servizio fra Roma Capitale e le società esercenti servizi di mobilità [A11];</i></p> <p><i>Predisposizione della documentazione tecnica di gara e dei capitolati per l'affidamento da parte di Roma Capitale dei servizi di trasporto [A11];</i></p> <p><i>Monitoraggio della qualità dei servizi TPL erogati dai gestori di servizi di mobilità per conto di Roma Capitale; predisposizione della certificazione di qualità e delle proposte di eventuali penali da applicare, in caso di inadempienze, ai gestori di servizi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite; • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema



	<p><i>TPL per conto di Roma Capitale [A11];</i></p> <p><i>Gestione delle attività di audit sulle procedure di consuntivazione per Atac, al fine di validare il relativo processo di certificazione; redazione, archiviazione e trasmissione della “Relazione Trimestrale sulla Qualità Erogata dai Gestori” [A11].</i></p>	<p>informatico o telematico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; • art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; • art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; • art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
--	--	--

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE CENTRALE DELLA MOBILITA' – AREA IMPIANTI</p>	<p><i>Manutenzione degli impianti semaforici e dei sistemi per la disciplina del traffico, al fine di garantirne la regolare funzionalità e la sicurezza [A3].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati; • art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione fra privati; • art. 317 c.p. – Concussione; • art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione; • art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; • art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti; • art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità; • art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di

		<p>pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; • art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite.
--	--	---

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE CENTRALE DELLA MOBILITA' – AREA TECNOLOGIE</p>	<p><i>Accesso alle banche dati della Centrale della Mobilità e analisi dei dati di traffico ivi contenuti [A8];</i></p> <p><i>Gestione, manutenzione, sviluppo e innovazione dei sistemi informativi aziendali [A8].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; • art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; • art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; • art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; • art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; • art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

STRUTTURA SOCIETARIA	ATTIVITA' SENSIBILE	REATO RILEVANTE
<p>DIREZIONE CENTRALE DELLA MOBILITA' – AREA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</p>	<p><i>Relazioni esterne e comunicazione [A16].</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; • Art. 171, legge n. 633/1941



		<p>comma 3 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; • Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; • Art. 171-ter legge n.633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
--	--	--



		<p>sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 171-septies legge n.633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; • Art. 171-octies legge n.633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
--	--	--

7.3. Principi generali di comportamento per i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai quali non si riscontrano attività aziendali sensibili

Nel presente paragrafo vengono ricomprese le fattispecie di reato previste dal Decreto che, in quanto non ritenute come potenzialmente a rischio, non sono ricomprese negli elenchi di cui al paragrafo precedente, né vengono trattate nelle successive parti speciali, neppure in quella appositamente dedicata ad ipotesi di reato residuali, laddove pure sono trattati i reati che si ritengono di non probabile verificaione.

Ci si riferisce, in particolare, ai reati:

- di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- contro l'industria ed il commercio;
- contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
- taluni reati di criminalità organizzata quali: sequestro di persona a scopo di rapina, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e armi da guerra;
- di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- di taluni reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro);
- di contrabbando.

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi risultano o altamente improbabili in relazione alle attività svolte da Roma Servizi per la Mobilità, o comunque già adeguatamente presidiati da alcune regole previste nelle parti speciali del presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle regole comportamentali di cui al Codice Etico.

Come già accennato, secondo un criterio di massima precauzione volontariamente adottato dalla Società, è stata redatta una apposita Parte Speciale dedicata alle ipotesi di reato che, pur presentando un rischio di commissione modesto in relazione alle attività svolte da Roma Mobilità, potrebbero in astratto verificarsi.

Nondimeno, si è ritenuto utile specificare le seguenti regole comportamentali, ad efficacia generalizzata ed applicabili ad ogni comportamento posto in essere dai Destinatari del presente Modello, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere.

Al riguardo, il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Roma Servizi per la Mobilità, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e dell'OdV;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società.

In aggiunta ai principi sopra richiamati, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di falso nummario e dei reati contro la personalità individuale, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente la Società pone il divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;

- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate;

La Società, inoltre:

- si dota di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissa richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- dedica particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;
- adempie con diligenza tutti gli accertamenti sulle controparti contrattuali relativi all'accertamento dei soci effettivi della controparte; o relativi a legami, siano essi di qualsiasi natura anche assistenziale, che questi possano avere con organizzazioni terroristiche o eversive dell'ordine democratico.

In aggiunta, allo scopo di prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini privi del regolare permesso di soggiorno e contro la personalità individuale attraverso il procacciamento illegale della forza lavoro, attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, Roma Servizi per la Mobilità dovrà:

- richiedere e verificare, per quanto di competenza, che i propri fornitori/appaltatori rispettino gli obblighi di legge in tema di regolare assunzione e trattamenti contributivi dei dipendenti; di tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- prevedere adeguate sanzioni contrattuali nei confronti dei fornitori/appaltatori che violino la normativa di cui al punto precedente.

Infine, allo scopo di prevenire la commissione dei reati contro l'industria ed il commercio, Roma Servizi per la Mobilità pone il divieto di:

- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi. A tal fine è previsto l'obbligo di verificare, nel caso di acquisto di beni/componenti da terzi, che questi non siano stati prodotti impiegando elementi soggetti a diritti di privativa.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all' OdV eventuali criticità e rilievi emersi. È compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle Direzioni/Uffici competenti:

- il rispetto delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;
- il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- l'adozione di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Fornitori, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo;
- l'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.